



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Legg Nazionale Dilettanti**

**COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA  
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it  
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

## **Stagione Sportiva 2017/2018**

# **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **Comunicato Ufficiale N°330 del 16/03/2018**

#### **DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione dell'8 marzo 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

#### **1° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

**RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S. TESTACCIO 68 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PETTINARI ALESSIO FINO AL 31/12/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.86 LND DEL 15/02/2018 (Gara: CSS TIVOLI – TESTACCIO 68 del 21/01/2018 – Campionato Juniores Provinciali Roma)**

#### **Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 319 del 9/03/2018**

La Società AS Testaccio 68 impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale scrivente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con il quale veniva squalificato il proprio calciatore Pettinari Alessio, sino al 31/12/2020, per aver colpito, con un forte pugno, l'arbitro alla schiena provocandogli forte e persistente dolore.

A sostegno della propria tesi difensiva, la predetta Società sosteneva che il calciatore, in una fase concitata della gara si avvicinava velocemente all'arbitro, già circondato da altri compagni della propria squadra i quali protestavano avverso una decisione arbitrale e lo colpiva, involontariamente, sia pur con forza, alla schiena con l'avambraccio; chiedeva, pertanto, una sensibile riduzione della sanzione.

Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ascoltata sia la Società che il calciatore, ritiene che ci siano margini per ridurre la sanzione.

Dalla lettura del referto arbitrale, emerge quanto segue:

al 38° minuto del 2° tempo l'arbitro, a seguito di una decisione tecnica contraria alla Società Testaccio 68, veniva circondato dai calciatori di quest'ultima; uno di questi (non riconosciuto dallo stesso direttore di gara), lo colpiva, da dietro, con forza alla schiena, procurandogli forte e persistente dolore, tanto da sospendere la gara.

Da quanto detto, emerge, innanzitutto, che l'arbitro è stato colpito in un momento di confusione mentre, era circondato dai calciatori della Società ospitata che protestavano vivacemente avverso una propria decisione; ma proprio per questo, non vi è la certezza che il Pettinari abbia colpito con un pugno l'arbitro alla schiena, quanto piuttosto, quest'ultima, fortuitamente con l'avambraccio, per essersi avvicinato velocemente all'arbitro.

In altre parole la sanzione può essere ridotta sia perché non risulta pienamente provato che il Pettinari abbia sferrato volontariamente un pugno all'arbitro, sia perché il gesto non ha procurato particolare nocimento al direttore di gara.

In conclusione, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore PETTINARI Alessio al 30/06/2019.  
La tassa reclamo va restituita.

**RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. SETTEVILLE CASEROSSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE AURELI DIEGO PER 5 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.152 SGS DELL'1/03/2018 (Gara: SETTEVILLE CASEROSSE – ORANGE FUTBOLCLUB del 25/02/2018 – Campionato Giovanissimi Provinciali Roma)**

**Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 319 del 9/03/2018**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, con il quale la società A.S.D. Setteville Caserosse chiede a questa corte l'annullamento della squalifica e/o la riduzione della stessa; Esaminati gli atti ufficiali ed il contenuto del referto arbitrale, fonte di prova primaria e privilegiata, si evidenzia solo un comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro da parte del tesserato Aureli Diego escludendo, altresì, sicuramente, un comportamento violento dello stesso tesserato. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale ritiene di poter rivisitare l'entità della squalifica, riportandola a parametri abitualmente utilizzati per casi simili e, peranto

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore AURELI Diego a 3 gare.  
La tassa reclamo va restituita.

**RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. PRO CALCIO STUDENTESCA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 50,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CORSI CLAUDIO FINO ALL'8/03/2018 E SQUALIFICHE A CARICO DEL CALCIATORE CAVALLI ALESSANDRO PER 1 GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.133 SGS DELL'8/02/2018 e C.U. N.146 SGS DEL 22/02/2018 (Gara: PRO CALCIO STUDENTESCA – S.S. PASSO CORESE del 10/02/2018 – Campionato Allievi Provinciali Roma)**

**Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 319 del 9/03/2018**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, con il quale la società ASD Pro Calcio Studentesca, chiedeva di correggere la decisione del Giudice Sportivo di primo grado della Delegazione Provinciale di Roma che, a seguito di reclamo della società S.S. Passo Corese, attribuiva alla stessa la vittoria per 0 a 3 a tavolino, in quanto, a loro dire, la Pro Calcio Studentesca avrebbe fatto giocare un calciatore in posizione irregolare, nello specifico espulso nella gara di campionato precedente. Esaminati gli atti ufficiali ed il contenuto del referto, si evidenzia come il direttore di gara abbia commesso un errore materiale; difatti, il giocatore espulso nella gara del 4 febbraio 2018, tra la società Cor2005 e la Pro Calcio Studentesca, è stato un giocatore del Cor2005 e non, come inizialmente segnalato dall'arbitro e poi dallo stesso rettificato mediante nota scritta, uno della Pro Calcio Studentesca. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, revocando la punizione sportiva della perdita della gara nonché le conseguenti sanzioni, e, per l'effetto, di convalidare il risultato di 2 - 2 acquisito sul campo.  
La tassa reclamo va restituita.

**Publicato in Roma il 16 marzo 2018**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli